



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742  
email: info@cnggeologi.it

A tutti gli  
Ordini Regionali dei Geologi

## **LORO SEDI**

Roma, 19 maggio 2020

Consiglio Nazionale dei Geologi  
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT  
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  
**Prot. N. 0001638 del 19/05/2020**  
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

## **CIRCOLARE N° 457**

**OGGETTO: - DECRETO LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33 (“ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”);  
- DPCM 17 MAGGIO 2020 (“DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 [...] E DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33 [...])”).**

Si informa che sono stati pubblicati, sulla GU Serie Generale n. 125 del 16.05.2020, il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 e, sulla GU Serie Generale n. 126 del 17.05.2020, il DPCM 17 maggio 2020, che contengono alcune disposizioni di interesse degli Ordini Regionali e degli iscritti all’Albo unico nazionale di seguito riportate per ogni utile consultazione e senza alcuna pretesa di esaustività.

Il DL n. 33/2020, avente efficacia fino al 31 luglio 2020 (fatti salvi i diversi termini intermedi ivi espressamente previsti), interviene direttamente sulle restrizioni riguardanti gli spostamenti (art. 1, commi da 1 a 5), prevedendo:

*“a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale”;*

*“tali misure possono essere adottate [ai sensi degli artt. 2 e 3 del DL n. 19/2020] solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica”;*

*“fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti [...] in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;*

*“a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del [DL] n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”;*

*“fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero [...], salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi [...] del DL ] n. 19 [del 2020]”.*

Il DL n. 33/2020, con riferimento alle **“riunioni”**, **ne consente lo svolgimento**, **“garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”** (art. 1, comma 10).

Il DL n. 33/2020, pur vietando l’assemblamento di persone in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, rinvia a **provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 del DL n. 19/2020 per lo svolgimento di ogni attività convegnistica o congressuale, nonché di corsi professionali e attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da soggetti privati** (art. 10, commi 8 e 13).

Su questo punto, il DPCM 17 maggio 2020, nel riprendere tale disposizione, lascia **ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza**.

Il DL n. 33/2020 non prevede espressamente nuove limitazioni alle **“attività economiche, produttive e sociali”**, richiamando al riguardo quanto previsto dal precedente DL n. 19/2020, e, quindi, rinvia ad ulteriori ed eventuali DPCM o Ordinanze regionali (art. 1, comma 16), pur sancendo, in sede legislativa, che tali attività devono svolgersi **“nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida [...] adottati dalle regioni [...] nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali”**, che peraltro trovano applicazione in assenza di quelli regionali (art. 1, comma 14).

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (art. 1, comma 15).

Il DPCM 17 maggio 2020, avente efficacia fino al 14 giugno 2020, con riferimento particolare alle **“attività professionali”**, raccomanda, ancora una volta, che:

*“a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;*

*b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;*

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali”.

Resta, inoltre, fermo che le **attività all'interno degli studi professionali** devono, in ogni caso, svolgersi nel rispetto del **“protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali”**. Così come per le **attività in cantiere** viene ribadito che queste devono eseguirsi in osservanza del **“protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali”**.

Sugli argomenti di cui sopra resta, quindi, sostanzialmente valido quanto riportato nella precedente circolare n. 452 del 30 aprile 2020.

Il DPCM 17 maggio 2020 rinvia, inoltre, alle **“linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”** (ex art. 1, comma 14, del DL n. 33/2020 e di cui all'allegato 17), mentre statuisce direttamente che:

- **“nelle pubbliche amministrazioni e [...] in tutti i locali aperti al pubblico [...], sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani”** (articolo 3, comma 1, lettera e);

- **“è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 16”** (articolo 3, comma 1, lettera g);

- **“ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico [...] e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza [...]”** (articolo 3, comma 2).

Si invitano gli Ordini Regionali ad attenersi ad ognuna delle disposizioni dei provvedimenti normativi in oggetto e a dare massima diffusione delle medesime tra gli iscritti all'Albo unico nazionale, avendo la presente scopo informativo e di indirizzo.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE  
Francesco Reduto